



Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui contributi per singole colture è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza
concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale
e il supplemento per i cereali
(Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Ingresso

visti gli articoli 54 capoverso 2, 55 capoverso 2, 170 capoverso 3 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura,

Titolo prima dell'articolo 1

Sezione 1: Contributi per singole colture

Art. 1 Superfici che danno diritto ai contributi

¹ I contributi per singole colture sono versati per superfici con le seguenti colture:

- a. colza, girasoli, zucche per l'estrazione di olio, lino per l'estrazione di olio, papavero e cartamo;
- b. sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio;

¹ RS 910.17
² RS 910.1

- c. soia;
- d. favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero;
- e. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero.

² I contributi per singole colture sono versati anche per le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulla terminologia agricola (OTerm).

³ Non sono versati contributi per:

- a. superfici al di fuori della superficie agricola utile;
- b. particelle o parti di particelle caratterizzate da un'elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), agropiro («gramigna»), avena selvatica, erba di San Giacomo e neofite invasive;
- c. superfici con colza, girasoli, zucche per l'estrazione di olio, lino per l'estrazione di olio, papavero, cartamo, soia, favette, piselli proteici e lupini, raccolti prima della loro maturazione o non per l'estrazione dei granelli;
- d. superfici con zucche per l'estrazione di olio che non sono trebbiate sul campo;
- e. fasce di colture estensive in campicoltura ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 lettera j dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁴ sui pagamenti diretti (OPD).

Art. 2 Importo dei contributi

Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:

	franchi
a. colza, girasoli, zucche per l'estrazione di olio, lino per l'estrazione di olio, papavero e cartamo	700
b. sementi di patate e mais	700
c. sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio	1000
d. soia	1000
e. favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero, nonché miscele ai sensi dell'articolo 6b capoverso 2	1000
f. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero	1800

³ RS 910.91

⁴ RS 910.13

Art. 3 Coordinamento con i pagamenti diretti dell'Unione europea

¹ Se i pagamenti diretti che l'Unione europea (UE) versa a un gestore per le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera non possono essere dedotti dai pagamenti diretti conformemente all'articolo 54 capoverso 1 OPD⁵, essi sono dedotti dai contributi per singole colture.

² Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti dell'UE versati per l'anno precedente.

*Titolo prima dell'articolo 4***Sezione 2: Supplemento per i cereali****Art. 4** Superfici che danno diritto al supplemento

¹ Il supplemento per i cereali è versato per le superfici con le colture frumento, spelta, segale, farro, piccola spelta, orzo, avena, triticale, riso, miglio, sorgo nonché miscele di queste specie di cereali.

² È versato anche per le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 OTerm⁶.

³ Non è versato alcun supplemento per:

- a. superfici al di fuori della superficie agricola utile;
- b. particelle o parti di particelle caratterizzate da un'elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), agropiro («gramigna»), avena selvatica, erba di San Giacomo e neofite invasive;
- c. cereali raccolti prima della loro maturazione o non per l'estrazione dei granelli;
- d. cereali in miscele ai sensi dell'articolo 6b capoverso 2;
- e. fasce di colture estensive in campicoltura ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 lettera j OPD⁷.

*Titolo prima dell'art. 5**Abrogato***Art. 5** Importo del supplemento per i cereali

Il supplemento per i cereali per ettaro e anno è calcolato in base ai fondi approvati per il supplemento e alla superficie cerealicola che dà diritto al supplemento. Il risultato è arrotondato per difetto al franco intero.

⁵ RS 910.13

⁶ RS 910.91

⁷ RS 910.13

*Titolo prima dell'articolo 6***Sezione 2a: Condizioni***Art. 6* Gestori aventi diritto ai contributi

¹ Il gestore di un'azienda ha diritto ai contributi o al supplemento, se:

- a. è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera; e
- b. prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione non ha ancora compiuto 65 anni.

² In deroga al capoverso 1, anche persone giuridiche con sede in Svizzera nonché Cantoni e Comuni hanno diritto ai contributi o al supplemento, a condizione che siano gestori dell'azienda.

³ Nel caso di società di persone, hanno diritto ai contributi o al supplemento soltanto le persone che prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione non hanno ancora compiuto 65 anni. I contributi e il supplemento sono versati proporzionalmente alle persone aventi diritto ai contributi.

Art. 6a Condizioni generali

¹ I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati se:

- a. il gestore fornisce la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 11–25 OPD⁸;
- b. nell'azienda sussiste un volume di lavoro di almeno 0,20 unità standard di manodopera secondo l'articolo 3 capoverso 2 OTerm⁹; e
- c. almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda è svolto con manodopera propria dell'azienda.

² Il carico di lavoro di cui al capoverso 1 lettera c è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, versione 2013¹⁰.

Art. 6b Condizioni particolari per i contributi per singole colture

¹ Il contributo per sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio è concesso soltanto se il gestore ha stabilito per scritto una determinata superficie con un'organizzazione di moltiplicazione delle sementi autorizzata. La superficie deve soddisfare le esigenze stabilite in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998¹¹ sulle sementi e i tuberi-seme.

² Il contributo per miscele di favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero con cereali è concesso soltanto se la proporzione in peso delle colture che danno diritto a contributi nel raccolto è di almeno il 30 per cento.

⁸ RS 910.13

⁹ RS 910.91

¹⁰ Il software per la pianificazione aziendale agricola «Preventivo di lavoro ART» è disponibile sul sito Internet www.arbeitsvoranschlag.ch.

¹¹ RS 916.151.1

³ Il contributo per le barbabietole da zucchero è concesso soltanto se in un contratto scritto tra lo zuccherificio da un lato e il gestore oppure i membri di una comunità aziendale settoriale o di una comunità di produttori dall'altro è stato stabilito un determinato quantitativo da fornire.

Art. 7 cpv. 1 e 3 lett. a

¹ I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati solo su richiesta.

³ La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

- a. le colture secondo l'articolo 1 o 4 per le quali sono richiesti i contributi o il supplemento;

Art. 8 cpv. 1

¹ La domanda in vista di ottenere contributi per singole colture e il supplemento per i cereali va inoltrata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. Il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio in caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari.

Art. 9 cpv. 3

³ Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai contributi per singole colture e al supplemento per i cereali che ha richiesto nella domanda, deve darne notifica immediatamente al servizio cantonale competente. La notifica è presa in considerazione se avviene entro:

- a. il giorno prima della ricezione di un preavviso di controllo;
- b. il giorno prima del controllo se questo è eseguito senza preavviso.

Art. 10 cpv. 1

¹ Il Cantone verifica il diritto ai contributi o al supplemento e determina i contributi o il supplemento in base ai dati rilevati.

Art. 11 Versamento dei contributi e del supplemento ai gestori

¹ Il Cantone versa i contributi e i supplementi nella maniera seguente:

- a. contributi per singole colture: entro il 10 novembre dell'anno di contribuzione;
- b. supplemento per i cereali: entro il 20 dicembre dell'anno di contribuzione.

² I contributi e i supplementi che non possono essere attribuiti decadono dopo cinque anni. Il Cantone deve restituirli all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

Art. 12 Erogazione dei contributi e del supplemento al Cantone

¹ Il Cantone trasmette all'UFAG le superfici che danno diritto al supplemento entro il 15 ottobre.

² Calcola i contributi e il supplemento nella maniera seguente:

- a. contributi per singole colture: entro il 10 ottobre;
- b. supplemento per i cereali: entro il 20 novembre.

³ Richiede il rispettivo importo totale all'UFAG:

- a. per i contributi per singole colture: entro il 15 ottobre indicando i singoli contributi;
- b. per il supplemento per i cereali: entro il 25 novembre.

⁴ Per i contributi per singole colture sono possibili ulteriori trattamenti fino al 20 novembre. Il Cantone calcola i contributi risultanti da ulteriori trattamenti entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all'UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli contributi.

⁵ Il Cantone fornisce all'UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti dei contributi per singole colture e del supplemento. Essi devono corrispondere ai versamenti di cui ai capoversi 2 e 3.

⁶ L'UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l'importo totale.

Art. 18 Riduzione e diniego dei contributi o del supplemento

¹ I Cantoni riducono o negano i contributi o il supplemento conformemente all'allegato.

² Redigono ogni anno un rapporto sulle riduzioni e sui dinieghi di contributi o di supplementi da loro decisi. La registrazione completa nel sistema d'informazione centrale per i dati sui controlli di cui all'articolo 165d della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura è considerata un rapporto.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(art. 18 cpv. 1)

Riduzione dei contributi per singole colture e del supplemento per i cereali

1 Considerazioni generali

- 1.1 Se sono constatate lacune, i contributi e il supplemento di un anno di contribuzione sono ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture o del supplemento. La riduzione di un contributo o del supplemento può essere superiore al diritto ai contributi o al supplemento e in tal caso è applicata ad altri contributi. Può tuttavia essere ridotto al massimo il totale di tutti i contributi per singole colture e il supplemento di un anno di contribuzione.
- 1.2 Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata già riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.
- 1.3 Se i documenti sono incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, i Cantoni e i servizi di controllo possono concedere ai gestori termini per l'inoltro successivo. Sono esclusi:
 - a. il libretto dei prati/registro dei prati;
 - b. il libretto dei campi/le schede delle colture.
- 1.4 Se non è possibile effettuare un controllo a causa di documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi documenti sono effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere considerati adempiuti a causa delle informazioni mancanti.
- 1.5 Il Cantone o il servizio di controllo può fatturare al gestore le spese supplementari dovute all'inoltro successivo di documenti.
- 1.6 In situazioni aziendali particolari motivate e se il totale di tutte le riduzioni è superiore al 20 per cento di tutti i contributi per singole colture dell'anno in questione, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del 25 per cento. Esso comunica tali decisioni all'UFAG.
- 1.7 Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute i Cantoni possono negare la concessione di contributi o del supplemento per cinque anni al massimo.

2 Riduzioni dei contributi e del supplemento

- 2.1 Le disposizioni di cui all'allegato 8 numeri 2.2.1–2.2.6 OPD¹² sono applicabili nei casi in cui le riduzioni non possono essere effettuate o possono essere effettuate solo parzialmente nell'ambito dei pagamenti diretti. Se i punti in caso di recidiva di cui all'allegato 8 numero 2.2 o 2.3 OPD sono uguali o superiori a 110, nell'anno di contribuzione non sono versati contributi per singole colture né alcun supplemento per i cereali.
- 2.2 Sono applicabili le disposizioni di cui all'allegato 8 numeri 2.11.1, 2.11.2 e 2.11.4 OPD. La riduzione ammonta a 500 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei contributi per singole colture e dei supplementi, tuttavia al massimo a 3000 franchi.
- 2.3 Le riduzioni di cui ai numeri 2.4–2.8 avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale dei contributi per singole colture o del supplemento per i cereali in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture e i supplementi. In caso di correzione delle indicazioni di cui ai numeri 2.5, 2.6 e 2.8, il versamento dei contributi o del supplemento è effettuato in base alle indicazioni corrette.
- 2.4 Inoltro della domanda

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione o provvedimento
a. Inoltro tardivo della domanda; il controllo può essere effettuato regolarmente	prima constatazione 100 fr. prima e seconda recidiva 200 fr. dalla terza recidiva 100 % dei contributi per singole colture o del supplemento in questione
b. Inoltro tardivo della domanda; il controllo non può essere effettuato regolarmente	100 % dei contributi per singole colture o del supplemento in questione
c. Domanda incompleta o lacunosa	Termine per completamento o correzione

¹² RS 910.13

2.5 Indicazioni specifiche, colture, raccolto e valorizzazione

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
a. Colture con contributi per singole colture o supplemento	Le varietà e colture presenti non corrispondono alla dichiarazione	Correzione tenendo conto dell'indicazione esatta e, in più, riduzione di 500 fr.
	La coltura non è stata raccolta o il raccolto non è stato effettuato al regolare stadio di maturazione oppure non ha avuto luogo una valorizzazione regolare del raccolto (valorizzazione agricola, tecnica o industriale)	120 % dei contributi per singole colture o del supplemento in questione
b. Contratto per fornitura di zucchero	Mancanza del contratto	100 % dei contributi per singole colture per barbabietole da zucchero
	Quantitativo contrattuale discrepante	Correzione tenendo conto dell'indicazione esatta
c. Superficie contrattuale relativa alla produzione di sementi	Valore troppo basso	Correzione tenendo conto dell'indicazione esatta
	Valore troppo alto	Correzione tenendo conto dell'indicazione esatta e, in più, riduzione pari all'ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)

2.6 Indicazioni sulle dimensioni delle superfici con contributi per singole colture o supplemento per i cereali

Lacuna per punto di controllo		Riduzione
Dichiarazione non corretta delle dimensioni della superficie	Valore troppo basso	Correzione tenendo conto dell'indicazione esatta
	Valore troppo alto	Correzione tenendo conto dell'indicazione esatta e, in più, riduzione pari all'ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)

2.7 Controllo in azienda

Lacuna per punto di controllo		Riduzione
a. Intralcio ai controlli; maggior dispendio a causa di collaborazione insufficiente o minacce	Collaborazione insufficiente o minacce nel settore PER o protezione degli animali	10 % di tutti i contributi per singole colture e del supplemento, min. 500 fr., max. 10 000 fr.
	Altri settori per contributi per singole colture e per il supplemento	10 % dei contributi per singole colture e del supplemento in questione, min. 200 fr., max. 2000 fr.
b. Diniego del controllo	Diniego nel settore PER o protezione degli animali	100 % di tutti i contributi per singole colture e del supplemento
	Altri settori per contributi per singole colture e per il supplemento	120 % dei contributi per singole colture e del supplemento in questione

2.8 Gestione nell'azienda

Lacuna per punto di controllo		Riduzione
a. Superficie non gestita dall'azienda. L'azienda non gestisce la superficie per proprio conto e a proprio rischio e pericolo (art. 16 OTerm [RS 910.91])	L'azienda ha messo la superficie a disposizione di un altro gestore (a titolo oneroso o gratuito)	Correzione tenendo conto dell'indicazione esatta e, in più, riduzione di 500 fr./ha della superficie in questione
b. Superfici gestite in modo inadeguato (art. 16 OTerm)	La superficie non è gestita, è infestata da malerbe o è abbandonata	Esclusione della superficie dalla SAU, nessun contributo o nessun supplemento su tale superficie



Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 giugno 2008¹ sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 28 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39 capoverso 2, 40 capoverso 2, 43 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura (LAgr),

Titolo prima dell'articolo 1

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Valorizzatori

¹ Per valorizzatori s'intendono le persone fisiche o giuridiche nonché le società di persone che acquistano latte dai produttori e lo trasformano in latticini o lo rivendono.

² Per valorizzatori s'intendono anche i venditori diretti e i valorizzatori che acquistano latte o componenti del latte da altri valorizzatori per produrre latticini.

Art. 1a Venditori diretti

Per venditori diretti s'intendono i produttori che vendono direttamente i loro prodotti ai consumatori.

¹ RS 916.350.2
² RS 910.1

Art. 1b Latte commerciale

Per latte commerciale s'intende il latte che:

- a. lascia l'azienda o l'azienda d'estivazione per il consumo immediato o per la trasformazione;
- b. viene trasformato nella propria azienda o nell'azienda d'estivazione in prodotti che non sono destinati al consumo proprio del produttore.

*Titolo prima dell'articolo 1c***Sezione 1a: Supplementi***Art. 1c* Supplemento per il latte trasformato in formaggio

¹ Il supplemento per il latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio è di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte meno l'importo del supplemento per il latte commerciale secondo l'articolo 2a.

² È versato ai produttori se il latte è trasformato in:

- a. formaggio che:
 1. adempie i requisiti del formaggio stabiliti dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) nelle disposizioni d'esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ordinanza del 16 dicembre 2016³ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), e
 2. presenta un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg;
- b. formaggio bianco quale materia prima per Glarner Schabziger; o
- c. Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse o Bloderkäse.

³ Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark o in gelatina di formaggio fresco.

⁴ Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coefficiente che figura nell'allegato.

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a, frase introduttiva

¹ Per il latte proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati la Confederazione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 3 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio qualora:

- a. sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr⁴:

³ RS 817.02

⁴ RS 817.02

Art. 2a Supplemento per il latte commerciale

¹ Per il latte commerciale vaccino l'UFAG versa ai produttori un supplemento di 4,5 centesimi il chilogrammo.

² L'UFAG può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione della quantità e nel quadro dei fondi approvati.

Art. 3 cpv. 1 e 3-5

¹ Le domande di versamento dei supplementi di cui agli articoli 1c e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.

³ Le domande di versamento del supplemento di cui all'articolo 2a devono essere inoltrate dal produttore. Esse devono essere presentate al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.

⁴ I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda di cui all'articolo 3 capoverso 3.

⁵ Devono comunicare al servizio d'amministrazione:

- a. il rilascio di un'autorizzazione;
- b. il numero d'identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte;
- c. la revoca di un'autorizzazione.

Art. 4a cpv. 2

Abrogato

Art. 6 Obbligo di pagamento e di tenere la contabilità

Il valorizzatore è tenuto in virtù degli articoli 1c e 2:

- a. a trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali ha acquistato il latte trasformato in formaggio;
- b. a registrare separatamente i supplementi nel conteggio concernente l'acquisto di latte e a tenere la contabilità in modo che risulti visibile quali contributi per i supplementi egli ha ricevuto e pagato.

Art. 10 cpv. 2

² Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.

Art. 11 Conservazione dei dati

I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte trasformato in formaggio e alla quantità di latte commerciale che sono necessari all'ispezione.

II

L'allegato è modificato come segue:

Rimando parentetico sotto il numero dell'allegato

Allegato
(art. 1c cpv. 4 e 2 cpv. 2)

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr



Ordinanza sulle dogane (OD)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 1° novembre 2006¹ sulle dogane è modificata come segue:

Art. 165a Autorizzazione per il perfezionamento attivo di latticini e cereali
di base
(art. 59 cpv. 2 LD)

¹ Se riceve una domanda di rilascio di un'autorizzazione per il perfezionamento attivo di latticini e cereali di base di cui all'allegato 6 per la produzione di derrate alimentari dei capitoli 15–22 dell'allegato 1 alla legge del 9 ottobre 1986² sulla tariffa delle dogane, la Direzione generale delle dogane rinuncia a sottoporre la domanda per parere. Essa informa contemporaneamente:

- a. per scritto le organizzazioni interessate in merito al contenuto della domanda e al nome e all'indirizzo del richiedente;
- b. il richiedente sull'avvenuta informazione delle organizzazioni interessate.

² La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda se il richiedente non la ritira per scritto entro dieci giorni lavorativi dall'informazione delle organizzazioni interessate.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 6 secondo la versione qui annessa.

¹ RS 631.01
² RS 632.10

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 6
(art. 165a cpv. 1)

Latticini e cereali di base per i quali è applicabile la procedura d'autorizzazione di cui all'art. 165a

Voce di tariffa	Designazione del prodotto di base
0401.1010/1090	Latte scremato
0401.2010/2090	Latte con un tenore di materie grasse superiore all'1 per cento in peso, ma non eccedente il 6 per cento
0401.5020	Crema
0402.1000, 2111/2119	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide
0402.2120	Crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide
ex 0402.9110, 9910	Latte condensato
0405.1011/1099	Burro
0405.9010/9090	Altre materie grasse del latte
1001.9921, 9929	Frumento per l'alimentazione umana
1002.9021, 9029	Segala per l'alimentazione umana
1101.0043, 0048	Farina di frumento, spelta, segala e frumento segalato
1102.9044	
1103.1199, 1919	Altri prodotti della macinazione di frumento, spelta, segala e frumento segalato
1104.1919, 2913, 2918	
1104.3089	Germi di frumento, segala e frumento segalato



Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all'esportazione)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2011¹ sui contributi all'esportazione è modificata come segue:

Art. 9 Attribuzione preliminare dei mezzi a disposizione per dicembre 2018

¹ Ai richiedenti ai quali sono stati concessi contributi all'esportazione nel mese di dicembre 2017 è riservato un importo per il mese di contribuzione di dicembre 2018. L'AFD riserva a tale scopo il 75 per cento dei mezzi a disposizione e comunica ai richiedenti su quale importo possono contare.

² I mezzi finanziari sono riservati in base:

- a. al tipo e alla quantità dei prodotti di base secondo l'articolo 1 che sono stati esportati dal richiedente nel mese di dicembre 2017; e
- b. alle aliquote dei contributi all'esportazione non ridotte in vigore al momento in cui i mezzi sono stati riservati.

³ Se superano il 75 per cento dei mezzi disponibili per dicembre 2018, gli importi riservati conformemente al capoverso 2 sono ridotti in funzione degli importi concessi al richiedente nel mese di dicembre 2017. A tale proposito l'AFD provvede affinché gli importi fino a 8 000 franchi non siano ridotti.

⁴ Il 25 per cento dei mezzi disponibili sono riservati per i richiedenti:

- a. ai quali non sono stati concessi contributi all'esportazione nel mese di dicembre 2017;
- b. che hanno esaurito l'importo riservato.

¹ RS 632.111.723

⁵ Gli importi riservati secondo il capoverso 1 per i quali non è stata presentata una domanda di contributi all'esportazione entro il 28 febbraio 2019 possono essere utilizzati secondo il capoverso 4.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr



**Ordinanza
concernente i contributi all'esportazione
di prodotti agricoli trasformati
(Ordinanza sui contributi all'esportazione)**

Abrogazione del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

Articolo unico

L'ordinanza del 23 novembre 2011¹ sui contributi all'esportazione è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RU 2011 5939, 2016 955